Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 giugno 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 9 GIUGNO 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 26: **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1956. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1956. — **Ing. C. Olivetti e C., Società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni Olivetti 7 % sorteggiate il 13 maggio 1956. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Titoli del Prestito Obbligazionario Olivetti 7 % sorteggiati il 20 maggio 1956. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1956. — ***Manifatture di lane* in Borgosesia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1956. — **Istituto geografico De Agostini, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1956. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1956. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1956. — **Società per azioni G. Odino e C., ora « Odino-Valperga Italeuropa, società per azioni », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1956. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1956.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1956, n. 487.

Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli disposta dall'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dal secondo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo indicati all'articolo seguente.

Art. 2.

Gli ufficiali inferiori che con il computo del periodo di servizio di cui all'art. 1 raggiungono quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, sono *trasferiti*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 114, in ausiliaria e hanno diritto, dalla stessa data, al trattamento previsto dagli articoli 2, 4, primo comma e 5, secondo comma, della legge sopra citata per gli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica trasferiti in ausiliaria ai sensi dell'art. 2 della predetta legge.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 5.890.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto con i fondi già stanziati nei capitoli 17 (lire 1.332.000) e 303 (lire 4.558.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 16 maggio 1956, n. 488.

Adeguamento degli assegni di congrua al clero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono temporaneamente fissati, a decorrere dal 1° luglio 1954, nelle seguenti misure:

Arcivescovi di sede metropolitana	L.	1.037.837
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati	»	980.179
Canonici, prima e seconda dignità	»	230.630
Canonici, altre dignità ed uffici di teologo e penitenziere	»	201.802
Canonici semplici	»	172.973
Beneficiati minori	»	115.315
Parroci	»	201.802
Vicari curati autonomi	»	115.315
Economi spirituali (assegno)	»	72.072

I limiti di congrua e l'assegno, considerati nel precedente comma, sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1956, nelle seguenti misure:

Arcivescovi di sede metropolitana	L.	1.124.323
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati	»	1.061.861
Canonici, prima e seconda dignità	»	249.850
Canonici, altre dignità ed uffici di teologo e penitenziere	»	218.618
Canonici semplici . . .	»	187.387
Beneficiati minori .	»	124.925
Parroci	»	218.618
Vicari curati autonomi . .	»	124.925
Economi spirituali (assegno) . .	»	78.078

Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli per i titolari di parrocchie, vicarie e cappellanie curate autonome con popolazione inferiore ai 200 abitanti, di cui agli articoli 2 e 29 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, nonchè il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono temporaneamente aumentati nelle stesse proporzioni e con le medesime decorrenze di quelli indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Alla spesa di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si provvederà rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli numeri 663 e 532 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i cennati esercizi finanziari.

A quella di lire 1.500.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 21 maggio 1956, n. **489**.

Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale, magistrati di Corte di appello che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a trenta per la Corte e a dieci per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione alla categoria superiore, non siano dichiarati idonei o promovibili per merito distinto.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la Corte stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 maggio 1956, n. **490**.

Inclusione dei tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di consigliere istruttore e di procuratore aggiunto della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *L* annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e le tabelle *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, è sostituita dalla tabella *F* annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Ai magistrati che, per effetto della modificazione o della riduzione dell'organico degli uffici indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse alla presente legge, risul-

teranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, ad altra sede, giusta l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è attribuita l'intera indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.

Art. 3.

La presente legge avrà completa attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

TABELLA *A*

Tribunali ai quali sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidenti e di procuratori della Repubblica e magistrati di Corte d'appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della Repubblica.

SEDI	Magistrati di Corte di cassazione		Magistrati di Corte d'appello	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratore aggiunto della Repubblica
Bari	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1
Omissis				
TOTALI	11	11	11	11

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *B*.

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alla Corte di cassazione

Omissis

Consiglieri	119

Omissis

TOTALE	164

Omissis

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *C*.

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alle Corti di appello

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituti Procuratori generali
Bari	1	4	21	1	—	4
Catania	1	4	21	1	—	6
Milano	1	10	62	1	1	12
Venezia	1	6	29	1	—	6
Omissis						
TOTALI	22	114	560	22	5	133

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *D*.

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto ai Tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procuratori della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Bari	1	5	1	28	1	1	7
Catania	1	7	1	29	1	1	7
Omissis							
TOTALI	153	240	11	1.660	153	11	448

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *E*.

Magistrati addetti alle Preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Omissis			
Barra	—	3	—
Brescia	2	3	1
Foggia	1	3	—
Omissis			
TOTALI	121	1.385	200

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *F*

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di Cassazione	Procura generale presso la Corte di Cassazione	Tribunale superiore acque pubbliche	Corti di appello	Procura generale presso le Corti di appello	Tribunali	Procura della Repubblica presso i tribunali	Preture	
Magistrati di Cassazione	139	25	1	136	27	11	11	—	350
Magistrati di appello	—	—	—	560	133	393	153	121	1.360
Magistrati di Tribunali e Aggiunti giudiziari	—	—	—	—	—	1.660	448	1.385	3.493
Uditori:									
con funzioni di vicepretori	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni									150
TOTALI .	139	25	1	696	160	2.064	612	1.706	5.553

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

LEGGE 23 maggio 1956, n. 491.
Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 633, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 633, è sostituito dal seguente:

« La somma suindicata sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti ».

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1956.
Aggregazione della Azienda siciliana trasporti al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Vista la richiesta dell'Azienda siciliana trasporti;

Decreta:

L'Azienda siciliana trasporti è aggregata al settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 23 febbraio 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2632)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1956.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 marzo 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite o prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acciaio inossidabile martensitico al carbonio cromo, per la fabbricazione di supporti plantari ortopedici (con validità fino al 2 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	3 aprile 1956	2 ottobre 1956
2. Autoveicoli completi, per essere modificati e/o trasformati, anche parzialmente, nella carrozzeria (con validità fino al 19 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	20 aprile 1956	19 ottobre 1956
3. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	29 aprile 1956	28 ottobre 1956
4. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	29 aprile 1956	28 ottobre 1956
5. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	29 aprile 1956	28 ottobre 1956
6. Cannella, cardamomi e amomi, china corteccia, dittamo cretico, fave tonche, chiodi di garofano, zenzero, macis, noci moscate, pepe, the e vaniglia, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	20 aprile 1956	19 ottobre 1956
7. Cellophane tipo Zenith, in fogli ed in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 2 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	3 aprile 1956	2 ottobre 1956
8. Cloruro di etile e bromuro di etilene per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 6 ottobre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 14 dicembre 1955)	7 aprile 1956	6 ottobre 1956
9. Ferro tondo trafilato dello spessore da m/m 1,8 a m/m 4,2 per la fabbricazione di catene dei tipi speciali « dog chains » e « ship chains » (con validità fino al 25 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	26 aprile 1956	25 ottobre 1956
10. Filati di cotone, di titolo pari o superiore a 75.000 metri per mezzo Kg., per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 6 ottobre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 14 dicembre 1955)	21 aprile 1956	20 ottobre 1956
11. Filati di seta e filati di cascami di seta, da sottoporre a lavorazione di purga, tintura e/o carica (con validità fino al 6 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	7 aprile 1956	6 ottobre 1956
12. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione (con validità fino al 10 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955)	11 aprile 1956	10 ottobre 1956
13. Lamiere di ferro stagnate (banda stagnata), tagliate a misura, comprese le striscie e i ritagli, per la confezione di barattoli destinati ad essere impiegati per l'inscatolamento di prodotti conservati (con validità fino al 2 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	3 aprile 1956	2 ottobre 1956
14. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	26 aprile 1956	25 ottobre 1956

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
15. Legno comune greggio e/o segato, per la fabbricazione di imballaggi (con validità fino al 2 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	3 aprile 1956	2 ottobre 1956
16 Legno, in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955)	11 aprile 1956	10 ottobre 1956
17. Nastri di ferro e/o acciaio laminati a freddo e/o a caldo; barre o verghe, profilate, trafilate, di ferro o di acciaio, per la costruzione di serrande avvolgibili, cancelletti estensibili e ogni tipo di infissi e chiusure metalliche per l'edilizia (con validità fino al 6 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	7 aprile 1956	6 ottobre 1956
18. Parti metalliche di macchine o di installazioni industriali, per essere rivestite di gomma elastica o indurita o resine sintetiche (con validità fino al 19 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	20 aprile 1956	19 ottobre 1956
19. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere conciate e rifinite (con validità fino al 19 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	20 aprile 1956	19 ottobre 1956
20. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	7 aprile 1956	6 ottobre 1956
21. Piombo, in pani ed in rottami, per la fabbricazione di acetato di piombo e di arseniato di piombo (con validità fino al 19 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	20 aprile 1956	19 ottobre 1956
22. Ramiè greggio, per la trasformazione in ramiè pettinato, destinato alla fabbricazione di trecce e cappelli di racello o racellame (con validità fino al 25 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	26 aprile 1956	25 ottobre 1956
23. Smalti vitrei in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 6 ottobre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 14 dicembre 1955)	14 aprile 1956	13 ottobre 1956
24. Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon, anche misti con altre fibre tessili, per la confezione di guanti (con validità fino al 28 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	29 aprile 1956	28 ottobre 1956
25. Tessuto gommato in dischi (fondini per cappelli), per l'applicazione nell'interno di cappelli (con validità fino al 7 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	8 aprile 1956	7 ottobre 1956
26. Tuorlo d'uovo, congelato e/o in polvere, per l'impiego nella fabbricazione di specialità alimentari (con validità fino al 17 aprile 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	18 aprile 1956	17 ottobre 1956

Art 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1956
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 33. — BENNATI

(2610)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1956.

Sostituzione del presidente e di un membro della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visti gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1952, registro Finanze n. 30, foglio n. 283, con il quale, fra l'altro, veniva costituita, per il quadriennio 1953-56, presso la Commissione centrale delle imposte, la Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Gaetano Azzariti, presidente di sezione di Corte di cassazione a riposo, presidente dell'anzidetta Sezione speciale, perchè nominato giudice della Corte Costituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Silvio Tavolaro, presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte, è nominato presidente della Sezione stessa, in sostituzione del dott. Gaetano Azzariti.

Il prof. Andrea Torrente è nominato membro della suddetta Sezione speciale, in sostituzione del dott. Silvio Tavolaro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1956
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 178. — BENNATI

(2564)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edile viterbese « La Rocca » fra reduci, con sede in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1950, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile Viterbese « La Rocca » fra reduci, con sede in Viterbo, e la nomina di un commissario governativo;

Visti i successivi decreti Ministeriali 31 agosto 1950, 20 febbraio 1951 e 16 luglio 1952, con i quali la gestione straordinaria della Cooperativa fu prorogata al 31 ottobre 1952;

Vista la nota 16 novembre 1955 del Prefetto di Viterbo, con la quale il commissario governativo precisa, fra l'altro, che le attività dell'Ente non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, previa proroga dei poteri commissariali onde assicurare all'Ente la continuità della propria rappresentanza legale;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

I poteri conferiti al rag. Bernardino Papini, quale commissario governativo della Società cooperativa edile viterbese « La Rocca » fra reduci, con sede in Viterbo, sono prorogati dal 1° novembre 1952 alla data del presente decreto.

Art. 2.

Dalla stessa data la Cooperativa suddetta è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Il rag. Bernardino Papini, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa medesima, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2607)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « anatomia ed istologia patologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna, è vacante la cattedra di « anatomia ed istologia patologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2642)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale del 29 febbraio 1956, il notaio dott. Antonino Schifani, residente ed esercente in Agrigento, è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di quella città, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(2614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. R. 5% (1936)	14204	Gargiulo Assunta fu Luigi moglie di Golia Leopoldo fu Angelo dom. in Napoli. Vincolato per dote .	4.750 —
Rendita 5% (1935)	243066	Comune di Acerenza (Potenza)	7.550 —
P. R. 3,50% (1934)	118007	Agretta Elvira di Pietro moglie di Russo Nicola dom. a Bellona (Caserta) .	175 —
Id.	118008	Come sopra .	350 —
Comuni di Sicilia 5%	10646	Cappella del SS. Crocefisso in Salaparuta (Trapani) . . .	58,50
Rendita 5% (1935)	163066 (usufrutto)	Vitale Alessandro fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Colavitto Antonia fu Vito Nicola, dom. a Napoli, con usufrutto a quest'ultima . .	410 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 gennaio 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(335)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dei comuni di Casalbuttano, Rebucco d'Oglio e Soncino (Cremona) quali centri con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.1.B., in data 28 aprile 1956, del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, i comuni di Casalbuttano, Rebecco d'Oglio e Soncino (Cremona) sono stati riconosciuti centri, che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(2643)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari in data 7 giugno 1956:

1) Circolare n. *A*-1 concernente le disposizioni diramate dall'Ufficio italiano dei cambi in data precedente all'entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 e dei relativi decreti Ministeriali del 6 giugno 1956, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956;

2) Circolare n. *A*-2 concernente negoziazione di biglietti di Stato e di banca esteri;

3) Circolare n. *A*-3 concernente assegnazione di valuta a viaggiatori che si recano all'estero a scopo di turismo, affari, studio o cura;

4) Circolare n. *A*-4 concernente importazione di biglietti di banca italiani;

5) Circolare n. *A*-5 concernente dichiarazione, da parte di residenti, di quota di partecipazione assunta in società aventi sede fuori del territorio della Repubblica, di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero e di crediti verso non residenti.

(2669)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	BALDELLI Tito-Battista fu Emilio	Apricena	49.91.11	—	4-12-54	119	25- 5-55
2	DE VITI-DE MARCO James fu Antonio	Otranto	253.14.95	1478	6- 9-52	269 s. o.	20-11-52
3	FARAONE MENNELLA Aniello fu Carmine	Andria	38.51.35	2658	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53
4	FEDERICI Giuseppe fu Francesco	Montalbano Jonico	2627.12.13	4021	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53
5	GALLONE Maria Bianca fu Pietro Giambattista	Laterza	253.37.81	4255	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
6	GENTILE Domenico fu Giuseppe	Ascoli Satriano	33.57.45	—	4-12-54	126	1- 6-55
7	MARTUCCI Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da BIGA Clara fu Gennaro	Massafra	49.01.23	2440	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
8	MARTUCCI Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da BIGA Clara fu Gennaro	Mottola	30.37.30	2441	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
9	MARTUCCI Pasquale fu Nicola	Massafra	202.32.49	2487	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53
10	NITTI VALENTINI Angelina fu Nicola	Venosa	297.91.55	2548	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53
11	NOTA Rosalba fu Nicola . . .	Oliveto Lucano	11.11.39	3737	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53
12	NUGENT Margherita fu Laval . .	Irsina	1531.61.78	805	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51
13	PARLATO Luigi fu Michele	Lesina	0.89.34	—	15- 7-55	253	2-11-55
14	PEDONE Alberto fu Luigi .	Foggia	11.07.84	4273	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
15	PEDONE Alfonso fu Luigi . .	Foggia	9.43.24	4274	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
16	PEDONE Armando fu Luigi . .	Foggia	9.56.26	4275	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
17	PEDONE Giulio fu Luigi . . .	Foggia	16.47.74	4277	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
18	PEDONE Michele fu Luigi . . .	Foggia	10.80.28	4278	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
19	PEDONE Raffaela fu Luigi	Foggia	4.44.59	4279	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
20	SARACENO Ada fu Mauro .	Montemilone	38.20.19	801	27- 5-52	162 s. o.	15- 7-52
21	SCARAMELLA Alfonso fu Francesco	Foggia	6.67.30	2220	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52
22	TAMBORRINO-FRISARI Laura di Vincenzo, maritata GALLUCCIO	Torchiarolo	12.05.60	2580	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53
23	Valente Giuseppe fu Alessandro . . .	Ischitella	4.67.68	2513	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53
24	VENTRELLA Raffaele di Tommaso e VENTRELLA Caterina di Nicola	Ischitella	3.25.60	2514	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53
25	ZAMPAGLIONE Giorgio e Luigi fu Lorenzo	Ascoli Satriano	190.00.06	248	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52

Roma, addì 18 maggio 1956

(2431)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
Data	Registrazione alla Corte dei conti							
	Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio	Lire	Lire			
16- 3-56	26- 4-56	11	175	2.341.834	2.340.000	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
16- 3-56	3- 5-56	11	279	16.676.698	16.675.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	166	454.459	450.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	3- 5-56	11	280	205.681.406	205.680.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	3- 5-56	11	281	11.216.151	11.215.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	167	827.614	825.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	176	3.405.438	3.405.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	177	811.183	810.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	3- 5-56	11	282	8.079.448	8.075.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	3- 5-56	11	283	15.634.518	15.630.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	174	642.382 —	640.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	3- 5-56	11	284	84.771.498	84.770.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	27- 4-56	11	180	90.589	90.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	173	927.266	925.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	172	1.054.539	1.050.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	171	1.069.099	1.065.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	170	1.379.160	1.375.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	169	1.207.762	1.205.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	168	497.050	495.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	165	2.945.879	2.945.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	164	746.047	745.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	3- 5-56	11	285	5.972.268	5.970.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	163	725.692	725.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	26- 4-56	11	162	469.377	465.000	Id.	Id.	Id.
16- 3-56	3- 5-56	11	286	12.311.301	12.310.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro* COLOMBO CORBIANCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi dell'8 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,84	624,90	624,87	624,80	624,85	624,88	624,85	624,80	624,85
$ Can.	631,25	632,75	632,75	633,25	632,05	631,15	633,25	633,125	631,125	631,25
Fr. Sv. lib.	145,78	145,80	145,78	145,79	145,79	145,78	145,80	145,75	145,79	145,78
Kr. D.	90,47	90,47	90,50	90,49	90,44	90,47	90,47	90,45	90,47	90,45
Kr. N.	87,55	87,55	87,55	87,57	87,75	87,52	87,58	87,50	87,53	87,58
Kr. Sv.	120,85	120,83	120,85	120,87	120,84	120,83	120,88	120,85	120,85	120,85
Fol.	164,40	164,37	164,38	164,35	164,41	164,38	164,42	164,40	164,39	164,45
Fr. B.	12,585	12,585	12,58625	12,5875	12,5825	12,582	12,585	12,59	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,47	178,46	178,48	178,46	178,44	178,43	178,40	178,45	178,46	178,48
Fr. Sv. acc.	143,40	143,39	143,35	143,38	143,40	143,38	143,40	143,40	143,39	143,42
Lst.	1751,50	1751,875	1752,125	1752,25	1751,25	1751,50	1752,50	1751 —	1751,50	1752,25
Dm. occ.	149,82	149,81	149,83	149,835	149,805	149,80	149,82	149,80	149,81	149,82

Media dei titoli dell'8 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,70
Id. 3,50 % 1902	58,60
Id. 5 % 1935	89,15
Redimibile 3,50 % 1934	79,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,30
Id. 5 % 1936	95,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1956

1 dollaro USA	624,875
1 dollaro Can.	633,25
1 Fr. Sv. lib.	145,795
1 Kr. Dan.	90,48
1 Kr. Norv.	87,575
1 Kr. Sv.	120,875
1 Fol.	164,385
1 Fr. bel.	12,586
100 Fr. Fr.	178,43
1 Fr. Sv acc.	143,39
1 Lst.	1752,375
1 Marco ger.	149,827

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto la legge 23 febbraio 1956, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1956);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed

1) marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità nel grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categoria di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, non debbono aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di: « 1ª ottimo », « 2ª buono », « 3ª sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Le domande di ammissione, debitamente sottoscritte dai concorrenti dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi Roma.

Dette domande dovranno essere presentate all'ente presso cui gli interessati sono in servizio, non oltre il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove d'esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Ricevute le domande, le autorità competenti, dopo aver fatto constatare, in calce alle domande stesse, la data di presentazione, ne cureranno la trasmissione al Ministero per via gerarchica, con tutta urgenza, in modo che giungano a destinazione non oltre il 15° giorno dalla data di scadenza del concorso, allegandovi copia aggiornata del foglio matricolare mod. 59, copia delle note caratteristiche dell'ultimo biennio, nonchè un dettagliato rapporto informativo per il servizio prestato e per le mansioni disimpegnate dall'aspirante.

In detto rapporto, dovrà, a conclusione, essere esplicitamente dichiarato se l'aspirante sia ritenuto per contegno, carattere, autorevolezza e cultura generale e professionale, idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, precisando altresì se l'aspirante stesso possegga le qualità somatico-funzionali per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Le autorità gerarchiche intermedie esprimeranno egualmente il loro parere.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 6.

La Commissione di esami, che sarà nominata con successivo decreto, presiederà allo svolgimento degli esami e provvederà alla formazione della graduatoria.

Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregare alla Commissione stessa, per ogni singola prova di esame un esperto particolarmente versato nella materia di esame.

I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero, e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria ed in prove orali obbligatorie, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale (prova scritta);
2) storia, geografia e topografia;
3) computisteria e ragioneria;
4) economia politica e scienza delle finanze;
5) amministrazione e contabilità generale dello Stato;
6) diritto costituzionale e diritto amministrativo.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è fissata di massima in 30 minuti primi ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguita la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato la media di 12/20, purchè in ogni singola prova il punto di classificazione non sia stato inferiore ai 10/20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli dai quali risulti il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utili ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascuna prova d'esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti

prova scritta di cultura generale: coefficiente 9;

prova orale di storia, geografia e topografia: coefficiente 6;

prova orale di computisteria e ragioneria: coefficiente 10;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze: coefficiente 10;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato: coefficiente 10;

prova orale di diritto costituzionale e diritto amministrativo: coefficiente 10;

b) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico funzionale: 10 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 5 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono ». Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

La Commissione inoltre, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, ha la facoltà di assegnare da uno a venti punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di voto finale ottenuto come sopra, spetta la precedenza al sottufficiale di grado più elevato; a parità anche di grado la precedenza è data al sottufficiale che abbia maggiore anzianità assoluta; a parità di anzianità assoluta, la precedenza è data secondo l'ordine di iscrizione in ruolo se appartenente allo stesso ruolo ed alla stessa categoria, e al più anziano di età se appartenenti a ruoli o categorie diverse.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno inoltre far pervenire il titolo di studio di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'Istituto dal quale viene rilasciato e vistato dal provveditore agli studi, ovvero copia notarile debitamente legalizzata di detto certificato, fermo l'obbligo di esibire il relativo diploma originale a richiesta dell'Amministrazione.

Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezione insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Sull'accoglimento delle domande deciderà, con giudizio insindacabile, il Ministero della difesa-Aeronautica, tenuto conto dei precedenti militari e disciplinari dell'interessato e del parere delle autorità gerarchiche.

Il Ministero si riserva anche la facoltà, in qualunque stadio del concorso, di escludere dal concorso stesso o dalla nomina coloro ai quali non ritenesse, a suo giudizio, di poter conferire il grado di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1568, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero della difesa-Aeronautica, ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1956
Registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 366

PROGRAMMI DI ESAME

Esami di cultura generale

a) Prova scritta (durata della prova 6 ore)

Esame scritto di cultura generale:

Consiste in un componimento su argomenti di cultura generale allo scopo di accertare la capacità del candidato sul modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

b) Prove orali (durata delle prove trenta minunti primi)

Esame di storia, geografia e topografia:

Storia.

Fondazione della prima repubblica democratica: gli Stati Uniti d'America. La rivoluzione francese e il nuovo regime democratico in Europa. Napoleone. L'Italia durante la Rivoluzione e l'Impero. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le società segrete. I moti liberali in Europa e in Italia. Il predominio austriaco in Italia. I Balcani e l'indipendenza della Grecia. Nuovi rivolgimenti europei. Le insurrezioni italiane del 1831. L'apostolato di G. Mazzini per l'unità. Carlo Alberto e le prime riforme nello Stato sabaudo. I moti mazziniani. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo. Tendenze del pensiero politico italiano. Riforme e Statuti. Le rivoluzioni del '48. La prima guerra dell'indipendenza. L'eroica difesa di Roma e di Venezia. Restaurazioni e congiure. Vittorio Emanuele II. Il decennio di preparazione. L'opera politica ed economica di Camillo Cavour. La seconda guerra d'indipendenza. La spedizione dei Mille e le annessioni. Il Regno d'Italia e sua organizzazione. La terza guerra d'indipendenza. Roma capitale d'Italia. Principali vicende degli Stati europei fino al Congresso di Berlino. La politica dei grandi Stati europei fino alla vigilia della prima guerra mondiale. Ideologie e movimenti sociali. L'espansione coloniale d'Europa. L'Estremo Oriente e l'America. La politica italiana nell'ultimo trentennio del secolo XIX. Le prime colonie italiane. Il governo demo-

cràtico di Giovanni Giolitti. La conquista della Libia. La prima guerra mondiale. L'intervento italiano. Vittorio Veneto. I trattati di pace e la nuova Europa. La Società delle Nazioni. Dalla prima alla seconda guerra mondiale. Cronistoria della seconda guerra mondiale.

Geografia e topografia.

Idea generale della geografia e sua divisione. Gli astri. Sistema solare. La Terra, la sua forma e i movimenti.

Il mare e i suoi fenomeni. L'atmosfera. Le acque terrestri. La vita sulla superficie terrestre.

La Terra e l'uomo (tempi preistorici, civiltà, influenza della natura sull'uomo e dell'uomo sulla natura). Razze, lingue. Religioni. Grandi divisioni della Terra. Stati e colonie. Forme di governo. Dominii coloniali.

Il lavoro umano (caccia, pesca, allevamento, agricoltura, minerali, industria). La conquista del mondo (comunicazioni e commercio).

Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali e centri industriali dell'Italia. Dati sommari relativi all'importazione ed all esportazione.

Come si rappresenta la Terra. Diverse specie di carte. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche.

Orientamento di una carta. Scale. Misura delle distanze sulla carta. Uso pratico delle carte. Nozioni sui principali tipi di proiezione.

ESAMI DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE

Prove orali (durata di ciascuna prova 30 minuti primi)

1) *Computisteria e ragioneria*:

Computisteria.

Sistemi di misure. Operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi. Calcoli di riduzione. Applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie. Metalli nobili. Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili. Elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Principali procedimenti usati nella pratica. Prontuario.

Cambiale, assegno, vaglia. Cenni pratici compilazione delle varie specie di documenti. Distinta di sconto.

Cambio. Generalità. Quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini; operazioni cambio diretto ed indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti. Nozioni e forma. Varie specie di conti correnti più semplicemente usati nella pratica mercantile e bancaria. Norme usuali sulle valute: Nozioni di « conto mio » e di « conto suo ». Conti in monete estere o a due monete.

Fondi pubblici e privati. Principali specie; modo di quotazione dei titoli. Usi principali delle borse italiane. Listini. Principali operazioni in titoli.

Ragioneria.

Concetti generali. L'amministrazione e l'organizzazione delle aziende. Classificazione.

Capitale. Gli elementi del capitale nelle imprese. Elementi attivi e passivi, principali ed accessori. Capitale fisso e circolante; immobilizzato e disponibile. Capitale nominale. Capitale versato. Riserve. Spese d'impianto, avviamento; loro rilevazione e valutazione. Fondo di ammortamento, di deperimento, di oscillazione valori e di valutazione rischi. Ratei e risconti.

Inventario. Varie specie e forme. Modi in cui possono essere iscritti i beni dei terzi o i fondi di ammortamento, di deperimento, ecc. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi del capitale nelle imprese in rapporto ai fini ed alla data dell'inventario.

Gestione economica Previsione. Provviste, trasformazioni scambi. I valori numerari. Costi e ricavi. Vendita. Il reddito: come si forma e come si manifesta.

Scritture. Rilevazioni contabili e statistiche. Scritture elementari e sistematiche, sistemi e metodi di scrittura: la partita doppia. La partita doppia applicata al sistema del reddito: conti di capitale, conti di reddito, conti ai valori numerari. Il riferimento dei valori ai vari conti del sistema Il giornale. Libri obbligatori, principali e facoltativi. Apertura dei conti, rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilanci di verificazione. Chiusura dei conti e scritture rettificative. La rilevazione dei risultati lordi della vendita delle merci, di prodotti, di titoli, di divise. La determinazione a fine di esercizio degli ammortamenti e deperimenti, della svalutazione, dei ratei e risconti, di fondi di oscillazioni valori e rischi, ecc. Scritture relative. Scritture graduali e scritture dirette di epilogo. La situazione dei conti. Il giornale mastro. La partita semplice.

Bilanci. Loro formazione. Le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio. La destinazione del reddito.

2) *Economia politica e scienza delle finanze.*

I bisogni. I beni. L'utilità: decrescenza dell'utilità; uguaglianza delle utilità marginali comparate. Produzione: fattori; ripartizione del prodotto tra i vari fattori. La natura. Il lavoro. Il capitale: nozioni; origine; varie specie di capitale produttivo: le macchine. L'impresa, varie specie d'imprese; costo di produzione. Lo scambio. Il prezzo: varie specie; nozioni sulla determinazione del prezzo; elasticità della domanda e dell'offerta; concetto di mercato: il prezzo in regime di libera concorrenza. Il prezzo in regime di coalizione. Il prezzo in regime di monopolio. Il reddito. Rendita fondiaria. Salario; principali teorie sul salario. Interesse. Il profitto, distinzione dell'utile della impresa in rendita e profitto; saggio dei profitti; le crisi. La moneta: sistemi monetari; la moneta cartacea. Vita sociale, bisogni pubblici e servizi pubblici. Le spese pubbliche: classificazione; sviluppo; pressione tributaria. Le entrate pubbliche. Le tasse e le imposte. La ripartizione economica dell'imposta. Le imposte dirette reali. Le imposte dirette personali. Le imposte indirette. Il debito pubblico e le entrate straordinarie. Le finanze locali

3) *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.*

Scopo ed importanza delle contabilità dello Stato I beni dello Stato; demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare I contratti dello Stato; i capitolati d'oneri; vari modi di asta pubblica: la licitazione privata; la trattativa privata; l'appalto concorso; stipulazione dei contratti; approvazione dei contratti; esecuzione dei contratti; servizi ad economia. Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali. Il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato: i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese Il rendimento dei conti dello Stato; generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziari dei consegnatari di materie.

La responsabilità dell'Amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili, responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità: limiti di competenza nel giudizio; giurisdizione della Corte dei conti; procedura per i giudizi di conto; l'appello contro le decisioni della sezione contabile; giudizi speciali.

Rendiconto generale dello Stato: materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

Diritto costituzionale ed amministrativo.

Lo Stato: nozione di Stato; personalità giuridica dello Stato; formazione, modificazioni, estinzione dello Stato: cenni. Gli elementi costitutivi dello Stato; le varie figure dello Stato.

Le fonti del diritto costituzionale italiano ed il procedimento di formazione della nuova Costituzione repubblicana. Gli organi dello Stato in generale; gli organi costituzionali: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la Corte Costituzionale e la Magistratura. Le garanzie costituzionali. La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa; la legge formale; gli atti equiparati alla legge formale; i regolamenti e gli altri atti normativi. La funzione giurisdizionale: nozione sugli organi giurisdizionali e principi fondamentali sull'ordinamento giudiziario italiano.

La funzione amministrativa. L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano: concetti sulla pubblica Amministrazione e sulla sua organizzazione; amministrazione centrale attiva, consultiva e di controllo; amministrazione governativa locale; amministrazione autarchica.

I beni pubblici in generale; distinzione tra beni demaniali e beni patrimoniali.

Gli atti amministrativi: concetti, classificazione e validità.

La giustizia nell'amministrazione: concetti, distinzione tra diritti ed interessi. I ricorsi amministrativi: nozioni e specie. Le giurisdizioni amministrative: principi generali.

MODELLO DI DOMANDA
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica
Direzione generale personale militare
Sezione autonoma concorsi
ROMA

Io sottoscritto . .
nato a (provincia di . . .) il
appartenente al Distretto militare di in servizio presso residente a (1)
(provincia di .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 9 giugno 1956.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3)
.;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso l'Istituto (o la Scuola) di
nell'anno ;

di trovarmi nella seguente posizione militare: (5)

. . . li . . .
(data)

FIRMA
(per esteso, cognome e nome leggibili)

VISTO per l'autentica della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio in qualità di maresciallo della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica o di maresciallo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

I sergenti maggiori ed i sergenti dovranno specificare la durata del servizio militare prestato.

I candidati dovranno inoltre precisare se siano in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

(6) Firma del comandante del Corpo, ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(2569)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 26929 del 19 aprile 1956, con il quale l'ostetrica Rossi Laura veniva nominata titolare della condotta ostetrica di San Vivaldo-Montaione;

Considerato che la precitata Rossi Laura come da lettera del 2 maggio 1956, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunziato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dalle interessate;

Atteso che l'ostetrica Caselli Romana, 6ª classificata, ha chiesto la condotta di San Vivaldo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 26929 del 19 aprile 1956, l'ostetrica Caselli Romana domiciliata a Lutirano-Marradi è dichiarata vincitrice della condotta di San Vivaldo (Montaione).

Il sindaco di Montaione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 24 maggio 1956

Il prefetto: BENUSSI

(2574)

PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 351 dell'8 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1956, con cui venivano nominati gli ufficiali sanitari vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 870 del 20 marzo 1954;

Rilevato che il dott. Fiore Sante ha rassegnato le dimissioni dal posto di ufficiale sanitario di Noci, assegnatogli col citato decreto n. 351 dell'8 febbraio 1956;

Visto che il dott. Giorgio Nicola, con dichiarazione del 14 corrente ha rinunziato alla nomina ad ufficiale sanitario di Noci;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica del decreto n. 351 dell'8 febbraio 1956;

Decreta:

Il dott. Modesti Giovanni di Bartolomeo è nominato in via di esperimento per un biennio ufficiale sanitario del comune di Noci.

Il dott. Modesti, pena la decadenza deve assumere servizio entro il 15 giugno 1956 e prestare la promessa di diligenza, segretezza e fedeltà di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Bari, addì 19 maggio 1956

Il prefetto: CARTA

(2575)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.